AGIBILITA' - PROCEDURA

Art. 25, D.P.R. n. 380/01

1	presentazione della domanda	all'uff. prot.
2	acquisizione domanda	dall'uff. prot.
3	comunicazione di avvio del procedimento e designazione responsabile	entro 10 giorni da 1)
4	istruttoria e richiesta eventuale di documentazione integrativa	entro 30 giorni da 1)
5	presentazione integrazioni e documenti	nel termine assegnato
6	istruttoria conclusiva	entro 30 giorni da 1) o da 5)

entro 15 giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento

corredata dalla documentazione prevista dal comma 4, art. 24 e art. 25 del DPR 380/01:

1) copia dichiarazione presentata per l'iscrizione al catasto;
2) dichiarazione sottoscritta dal richiedente di conformità della opera rispetto al progetto approvato, nonchè all'avvenuta prosciugatura dei muri e della salubrità degli ambienti;
3) dichiarazione dell'impresa installatrice che attesta la conformità degli impianti alle prescrizioni degli artt. 113 e 127, nonchè all'art. 1 della Legge 9/1/1991 n. 10, ovvero certificato di collaudo, ove previsto, ovvero certificazione di conformità degli impianti prevista dagli artt. 111 e 126 del DPR 380/01.
4) certificato di collaudo statico;
5) certificato del competente ufficio tecnico della regione, di cui all'art. 62, attestante la conformità delle opere eseguite nelle zone sismiche alle disposizioni di cui al Capo IV della Parte II
6) dichiarazione di conformità delle opere alla normativa vigente in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche di cui all'art. 77, nonchè all'art. 82 (DPR 380/01)

il termine può essere interrotto una sola volta e riprende a decorrere per intero dal giorno di cui al punto 5) , per motivata richiesta di integrazione e completamento della documentazione,

esame documentazione presentata in origine ed eventualmente integrata
eventuale sopralluogo

7	silenzio	entro 30 giorni da 1) o da 5)	rilascio certificato
			diniego certificato (vedere procedure di diniego)

il certificato di agibilità attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati.
Il certificato viene rilasciato dal dirigente o responsabile con riferimento ai seguenti interventi:

a) Nuove costruzioni;
b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;
c) interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di cui al primo comma. (DPR 380/01)

8	efficacia del silenzio-attestazione	dopo 30 giorni da 1) o da 5)	se in sede di provvedimento iniziale o D.I.A. è stato rilasciato il parere dall'A.S.L. di cui all'art. 5 terzo comma lettera a) (DPR 380/01)
		dopo 60 giorni da 1) o da 5)	se in sede di provvedimento iniziale o D.I.A. è stata utilizzata l'autocertificazione sostitutiva (art. 20 DPR 380/01) solo per interventi di edilizia residenziale